

**Luigino Bottini**

**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)



---

**Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

[contital@contitalia.191.it](mailto:contital@contitalia.191.it)

---

**Circolare informativa 08/2017.**

**Chiavari, 6 maggio 2017.**

**Ai gentili Clienti**

**SPECIALE MANOVRA CORRETTIVA**

## BREVI NEWS

<b>Studi di settore</b>  <b>Sentenza CTR Lombardia</b> <b>26.1.2017, n. 197/65/17</b>	<p>Ai fini degli studi di settore l'apporto lavorativo del collaboratore dell'imprenditore non necessariamente è equiparabile a quello ordinario di un dipendente a tempo pieno (nel caso di specie, un elettricista si avvaleva della collaborazione della madre per l'attività di segreteria, il cui apporto risultava "limitato quanto alla disponibilità di tempo e di impegno prestato").</p>
<b>Indagini bancarie</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>17.3.2017, n. 6947</b>	<p>È legittimo l'accertamento basato sulle indagini bancarie effettuato nei confronti di un professionista che non risulta in grado di giustificare le movimentazioni intervenute sul c/c, ancorché lo stesso sia cointestato con il coniuge. Nei confronti dei lavoratori autonomi opera, infatti, la presunzione in base alla quale i versamenti effettuati sono riconducibili ai compensi dell'attività. Grava sul contribuente fornire la prova contraria.</p>
<b>Indagini bancarie</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>22.3.2017, n. 7259</b>	<p>L'accertamento basato sui movimenti (prelevamenti) "sospetti" intervenuti sul c/c del contribuente può essere annullato qualora l'Ufficio non abbia verificato se il denaro sia stato utilizzato per le esigenze del coniuge e dei figli.</p>
<b>Modello liquidazioni periodiche IVA</b>  <b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>27.3.2017</b>	<p>È stato approvato il modello utilizzabile per la comunicazione (trimestrale) all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il nuovo modello si compone di un Frontespizio e del quadro VP nel quale indicare i dati delle singole liquidazioni periodiche.</p> <p>Il primo invio va effettuato entro il 31.5.2017 e riguarderà le liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio / febbraio / marzo ovvero del primo trimestre 2017</p>
<b>Socio amministratore di srl</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>31.3.2017, n. 8474</b>	<p>I soci di una srl che svolgono un'attività lavorativa nell'azienda e sono anche amministratori della stessa sono tenuti all'iscrizione sia alla Gestione IVS che alla Gestione separata INPS.</p>
<b>Distributori automatici</b>  <b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>5.4.2017, n. 44/E</b>	<p>L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi dei distributori automatici non sussiste per le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. "monofase", tra le quali le cessioni di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti delle lotterie istantanee. Qualora il distributore eroghi anche "altri" beni / prodotti, ordinariamente assoggettati ad IVA, l'invio riguarderà soltanto i corrispettivi di tali beni / prodotti.</p>
<b>Studi di settore</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>7.4.2017, n. 9079</b>	<p>È legittimo l'accertamento basato esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti da Gerico qualora la gestione del contribuente sia risultata antieconomica.</p>

## **COMMENTI**

### **LA MANOVRA CORRETTIVA**

Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è entrato in vigore dal 24.4.2017, il DL n. 50/2017 contenente la c.d. "Manovra correttiva". Inizia ora l'iter parlamentare della conversione in legge.

Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

#### **ESTENSIONE SPLIT PAYMENT**

A decorrere dall'**1.7.2017** lo split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 è **esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.



Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle **operazioni effettuate nei confronti delle società**:

- controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
- quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.



Lo split payment è **applicabile fino al termine** della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha **autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017**.

#### **ESERCIZIO DETRAZIONE IVA**

**È anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto) il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

#### **VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI**

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è **necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000**.

**È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale /

trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

#### REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

---

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per **locazioni brevi** si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

- **mettono in contatto le persone** in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti** conclusi per il loro tramite.

L'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è sanzionata da € 250 a € 2.000. La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- **incassano i canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti **operano una ritenuta alla fonte del 21%**. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta così operata si considera a **titolo di acconto**.



È previsto infine che l'Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convenzioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

---

#### AUMENTO PREU

---

La misura del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è **umentata dal 17,50% al 19%** delle somme giocate;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è **umentata dal 5,50% al 6%** delle somme giocate.

#### RIDETERMINAZIONE BASE ACE

---

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (**dal 2017** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è **calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010**.

Analogamente per i soggetti IRPEF l'agevolazione ACE:

- **per il 2016** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- **dal 2017 al 2019** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.

Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES.



È prevista la **rideterminazione dell'acconto IRES 2017** considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

#### PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

In base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione **non può attivare la procedura espropriativa immobiliare** di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i **valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo** del contribuente, diverse dall'abitazione principale, **non siano superiori a € 120.000.**

#### STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

L'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al **11,5% dal 2018**, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al **25% dal 2018**, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

#### RECLAMO E MEDIAZIONE

È disposto l'**aumento da € 20.000 a € 50.000** del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.**

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

È prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Sono definibili le controversie con **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con **riduzione a 3 del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017.**

Va tenuto presente che:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata (40%), è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata (residuo 20%), è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. 6,

DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest'ultima definizione.

La definizione **si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata**. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.



Per ciascuna controversia **entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo)**.

Dagli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio nonché quanto dovuto per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione perfezionata da un coobbligato "giova" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

### **PROROGA SOSPENSIONE / RATEIZZAZIONE VERSAMENTI COMUNI TERREMOTATI**

È prevista un'ulteriore proroga al 31.12.2017 della possibilità, da parte dei sostituiti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, di richiedere al sostituto d'imposta (non necessariamente domiciliato in un Comune terremotato) la non effettuazione della ritenuta alla fonte come riconosciuto dall'art. 48, comma 1-bis, DL n. 189/2016 (in precedenza fino al 30.11.2017).

Inoltre, a favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole è previsto **l'ulteriore proroga al 31.12.2017 della sospensione dei versamenti tributari**. Per tali soggetti la **ripresa dei versamenti è rinviata al 16.2.2018**, anche mediante **rateizzazione** fino ad un **massimo di 9 rate mensili** di pari importo.

Relativamente agli **adempimenti tributari sospesi**, diversi dai versamenti, è ulteriormente differito il termine di ripresa, stabilendo che gli stessi devono essere **effettuati entro il mese di febbraio 2018** (in precedenza entro il mese di dicembre 2017).

### **ZFU "SISMA CENTRO ITALIA"**

Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 (allegati 1 e 2, DL n. 189/2016) è costituita una **Zona franca urbana (ZFU)**.

Le imprese che hanno **sede principale / unità locale all'interno della predetta Zona** e che hanno subito, a causa del sisma, la **riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi d'imposta precedenti** a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività, delle seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella Zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di € 100.000 del reddito prodotto nella predetta Zona;
- **esenzione dall'IRAP** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
- **esenzione dall'IMU** per gli immobili siti nella Zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- **esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con **esclusione dei premi INAIL**, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.



Sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis, DL n. 189/2016. Le agevolazioni in esame spettano alle imprese che hanno **sede principale / unità locale in detti Comuni** e che hanno **subito nel periodo 1.1 – 31.3.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.**

Le agevolazioni in esame sono **concesse per il biennio 2017-2018.**

#### MODIFICHE AGEVOLAZIONE "PATENT BOX"

È previsto che **non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa.** Contestualmente è previsto che l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto *"di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente"* beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- per i **soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dall'1.1.2017;
- per i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dall'1.1.2017.



Sono applicabili le precedenti disposizioni alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.

#### RISERVE IRI ALL'USCITA DEL REGIME

È previsto che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le **somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime**, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, **concorrono a formare il reddito complessivo** dell'imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

**SCADENZARIO**  
**Mese di MAGGIO**

**Lunedì 8 maggio**

<b>5% IRPEF</b> <b>ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI</b>	Invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritti nel relativo elenco permanente, della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF.
---	--

**Lunedì 15 maggio**

<b>Iva</b> <b>CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

**Martedì 16 maggio**

<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> <b>OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

<b>Inps</b> <b>GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a aprile a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS</b> <b>CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della prima rata fissa per il 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INAIL</b> <b>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2016 / anticipo 2017 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

**Lunedì 22 maggio**

<b>ENASARCO</b> <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
---	---

**Giovedì 25 maggio**

<b>IVA COMUNITARIA</b> <b>Elenchi intrastat mensili</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili). Per effetto del Decreto “Mille proroghe” è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
--	---

**Mercoledì 31 maggio**

<b>IVA</b> <b>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI</b> <b>PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);</li> <li>• al primo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato recentemente dall’Agenzia.
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE</b> <b>2017</b>	Termine entro il quale effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2016 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1.1.2017. Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) va effettuato entro il 30.11.2017.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Dott. Luigino Bottini**